COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 31.07.1996
COM(96) 420 def.

96/0217 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione dagli effetti dell'applicazione di talune norme introdotte da alcuni paesi terzi, e dalle azioni su di esse basate o da esse derivanti

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Durante la riunione del 15 luglio 1996, il Consiglio dell'Unione europea ha individuato una serie di misure che potrebbero essere applicate dall'Unione europea in risposta ai danni subiti dagli interessi delle compagnie europee a seguito dell'attuazione da parte degli Stati Uniti del "Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act" (la legge Helms Burton). Il Consiglio ha dato istruzioni al COREPER in merito alla necessità di predisporre un'azione comunitaria urgente e coordinata.

Una delle misure individuate dal Consiglio è "l'uso/introduzione di una normativa europea atta a neutralizzare gli effetti extraterritoriali di quella statunitense". La presente comunicazione contiene una proposta di regolamento del Consiglio che introdurrebbe a livello europeo una normativa a tal fine.

La proposta comunitaria mira a proteggere l'ordinamento giuridico della Comunità europea e i suoi interessi economici esterni attraverso l'adozione di una serie di misure specifiche. Essa intende soltanto istituire un meccanismo che consenta alla Comunità, ai suoi residenti o alle società ivi registrate di difendersi dagli effetti illegali e dannosi della normativa e delle azioni statunitensi.

Adottare tali misure a livello comunitario, piuttosto che a livello nazionale, comporta vantaggi evidenti. Da un punto di vista politico ciò costituirebbe un chiaro segnale di unità nei confronti degli Stati Uniti. Tali misure permetterebbero anche di raggiungere un livello di protezione che non potrebbe essere ottenuto attraverso misure identiche o simili (coordinate) adottate a livello nazionale, anche perché alcuni Stati membri hanno affermato che l'introduzione, o almeno l'introduzione in tempi rapidi, di una siffatta normativa a livello nazionale risulterebbe difficoltosa. Inoltre, assicurare agli operatori economici della Comunità pari condizioni contribuirà a mantenere l'unità del mercato interno, soprattutto in un momento in cui gli Stati Uniti hanno deciso di valersi della possibilità di distinguere tra Stati o società nel prolungamento della sospensione del diritto a presentare ricorso ai sensi del Titolo III. Infine, la normativa comunitaria consentirebbe il recupero a livello comunitario di somme pagate a cittadini/società statunitensi e permetterebbe ai cittadini comunitari di avviare un'azione giudiziaria in qualsiasi punto della Comunità in cui cittadini/società statunitensi posseggono dei beni.

Per quanto riguarda i singoli articoli della proposta si fa notare quanto segue:

L'articolo 1 definisce l'obiettivo della normativa e le azioni contro le quali dovrebbero essere adottate misure di protezione. La normativa interessata deve essere elencata nell'allegato del regolamento. Attualmente, nell'allegato figurano solo gli elementi extraterritoriali della normativa statunitense relativi all'embargo unilaterale nei confronti di Cuba. Qualsiasi estensione dell'elenco contenuto nell'allegato ad altra normativa (dello stesso o di altro paese terzo) dovrebbe essere decisa dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione. Lo stesso dicasi in caso di esclusione di voci dall'elenco della cosiddetta normativa primaria.

Se la normativa del paese terzo costituisce la base per una normativa secondaria o per simili strumenti, la Commissione può, conformemente all'articolo 7, lettera c, inserire tale normativa secondaria nell'elenco dell'allegato, conformemente alla procedura del Comitato di cui all'articolo 8. Alcuni casi di normativa secondaria sono stati già inseriti nell'allegato.

Per consentire alla Comunità di agire in maniera rapida e adeguata alla difesa dei suoi interessi, le persone fisiche e giuridiche residenti nella Comunità, i cui interessi economici siano stati danneggiati dalla normativa contestata, dovrebbero informare la Commissione. L'articolo 2 prevede a tal fine la notifica alla Commissione stessa.

L'articolo 3 prevede una esplicita garanzia di riservatezza, nel caso in cui le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 fossero di carattere riservato.

L'articolo 4 mira a bloccare il riconoscimento o l'applicazione nel territorio comunitario di sentenze di tribunali e corti esterni alla Comunità, sentenze che attuano la contestata normativa statunitense. L'articolo sarà utile soprattutto per impedire l'esecuzione di sentenze di tribunali statunitensi basate sul Titolo III della legge Helms Burton.

L'articolo 5 prevede l'obbligo di non rispettare gli elementi della normativa statunitense oggetto di contestazione. Una siffatta norma vuole essere un mezzo efficace di difesa nei tribunali americani, qualora dei cittadini fossero citati in giudizio negli Stati Uniti per l'inosservanza di tali norme. (Clausole di questo tipo si trovano nella normativa del Regno Unito e del Canada).

Tuttavia, in alcuni casi, l'inadempienza può provocare danni sproporzionati a una persona/società. Per questa ragione è prevista la possibilità di ottenere un'autorizzazione per l'osservanza delle norme contestate. Tale autorizzazione sarebbe concessa dalla Commissione conformemente alla procedura del Comitato di cui all'articolo 8.

L'articolo 6, la clausola di "recupero", consente il recupero delle somme ottenute da cittadini americani ai sensi della normativa statunitense contestata. L'articolo diventerà particolarmente importante se la sospensione della possibilità di avviare un'azione giudiziaria a norma del Titolo III della Helms Burton non sarà prolungata oltre il 1° febbraio 1997. La presente proposta si ispira al "blocco" canadese in quanto consente il recupero dell'intera somma, e non solo dell'importo ottenuto raddoppiando o triplicando il compenso/pagamento originario effettuato a seguito di una sentenza di un tribunale o di una corte statunitense.

Alla Commissione saranno affidati alcuni compiti, come la modifica dell'allegato del regolamento e il rilascio dell'autorizzazione per l'osservanza delle norme contestate. L'articolo 7 obbliga inoltre la Commissione ad informare il Consiglio sugli effetti della normativa statunitense contestata e delle azioni basate su di essa e a presentare annualmente una relazione esauriente. Inoltre, la Commissione pubblicherà nella Gazzetta ufficiale le sentenze a cui si applica l'articolo 4.

Nei primi due casi, la Commissione sarà assistita da un comitato di rappresentanti degli Stati membri che, in considerazione dell'importanza delle misure che la Commissione

deve adottare, dovrebbe operare conformemente all'articolo 2 (PROCEDURA II) della decisione del Consiglio 87/373/CEE, del 13 luglio 1987, (GU n. L 197, del 18.7.1987, pag. 33).

L'articolo 9 obbliga gli Stati membri a fissare sanzioni da imporre nel caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento. Tali sanzioni devono essere efficaci, commisurate e dissuasive.

L'articolo 10 prevede lo scambio reciproco di informazioni sull'attuazione del regolamento tra gli Stati membri e la Commissione in modo da evitare discrepanze nella sua applicazione.

L'articolo 11 limita l'applicabilità del regolamento non solo al territorio ma anche alle persone fisiche o giuridiche, di diritto privato o pubblico, che sono legalmente residenti o registrate ed effettivamente domiciliate nella Comunità. Tale limitazione è auspicabile per evitare che persone fisiche o giuridiche cerchino protezione ai sensi del regolamento, anche se i loro interessi permanenti si collocano al di fuori della Comunità. Questo elemento sarebbe particolarmente importante nel caso di persone o società normalmente residenti o registrate negli Stati Uniti.

Ciononostante, si potrebbe valutare l'opportunità di estendere l'applicabilità del regolamento a persone/società residenti o registrate in un paese terzo con una normativa simile o identica che potrebbe estendere l'applicabilità di tale normativa a persone/società residenti o registrate nella Comunità. In particolare, tale reciprocità potrebbe rendere la clausola di recupero ancora più efficace, perché aumenterebbe le possibilità di avere accesso a beni della persona/società statunitense da cui bisogna recuperare delle somme.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione dagli effetti dell'applicazione di talune norme introdotte da alcuni paesi terzi, e dalle azioni su di esse basate o da esse derivanti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[1],

considerando che fra gli obiettivi della Comunità europea c'è la creazione di un sistema aperto di scambi internazionali e investimenti di capitali;

considerando che alcuni paesi terzi hanno approvato o stanno per approvare disposizioni, regolamenti e altri strumenti legislativi con cui si intende disciplinare l'attività di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri della Comunità europea;

considerando che per i loro effetti extraterritoriali tali disposizioni, regolamenti e altri strumenti legislativi violano il diritto internazionale;

considerando che le disposizioni e le azioni basate su tale normativa o da essa derivanti, compresi i regolamenti e altri strumenti legislativi, incidono o potrebbero incidere sull'ordinamento giuridico costituito della Comunità europea e avere effetti negativi sui suoi interessi economici esterni e sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i loro diritti conformemente al regime comune di importazione ed esportazione e al principio della libera circolazione dei capitali tra la Comunità e i paesi terzi;

considerando che, date le particolari circostanze, è necessario avviare un'azione a livello comunitario per proteggere l'ordinamento giuridico costituito e gli interessi economici esterni della Comunità e di queste persone, in particolare evitando, neutralizzando, bloccando o altrimenti respingendo gli effetti della normativa estera interessata;

considerando che la Commissione, nell'attuazione del presente regolamento, dovrebbe essere assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri;

considerando che questa azione assume la forma di misure di accompagnamento per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

[1] Parere emesso il ..., GU n. ...

considerando che il trattato, per l'adozione di talune disposizioni del presente regolamento, prevede solo l'esercizio dei poteri contemplati dall'articolo 235;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Obiettivo della protezione

Articolo 1

Il presente regolamento fornisce protezione e neutralizza gli effetti dell'applicazione extraterritoriale delle disposizioni indicate nell'allegato e delle azioni su di esse basate o da esse derivanti, compresi i regolamenti e gli altri strumenti legislativi.

In base ad una proposta della Commissione, il Consiglio può inserire o eliminare disposizioni dall'allegato.

Notifiche

Articolo 2

Ogni cittadino notifica alla Commissione europea[2] le informazioni in proprio possesso in merito agli effetti diretti o indiretti delle disposizioni o delle azioni menzionate nell'articolo 1 sui propri interessi economici e finanziari.

Riservatezza

Articolo 3

Tutte le informazioni fornite a norma del presente regolamento vengono utilizzate soltanto per gli scopi indicati.

Le informazioni di carattere riservato o che sono state fornite su base confidenziale sono protette dall'obbligo del segreto professionale. Esse non vengono divulgate dalla Commissione senza l'esplicita autorizzazione della persona che le ha fornite.

La Commissione può rivelare tali informazioni qualora obbligata o autorizzata a farlo, in particolare in relazione ad azioni giudiziarie. In questo caso si deve tener conto dell'interesse legittimo della persona interessata a non fare divulgare i propri segreti commerciali.

L'articolo non preclude alla Commissione la possibilità di divulgare informazioni di carattere generale.

[2] Le informazioni dovranno essere fornite al seguente indirizzo: Commissione europea, Direzione generale I, Rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles.

Rifiuto di accettare le sentenze

Articolo 4

Nessuna sentenza di un tribunale esterno alla Comunità che attui, direttamente o indirettamente, le disposizioni e le azioni menzionate nell'articolo 1, è accettata o eseguita in alcun modo.

Inosservanza

Articolo 5

Nessuno deve rispettare, direttamente o attraverso una consociata o altro intermediario, attivamente o per omissione deliberata, richieste o divieti, comprese le richieste dei tribunali esteri, basate o derivanti, direttamente o indirettamente, dalle disposizioni e dalle azioni di cui all'articolo 1.

Conformemente alle procedure di cui agli articoli 7 e 8, si può essere autorizzati a rispettare, completamente o in parte, le norme contestate se la loro inosservanza può danneggiare seriamente i propri interessi o quelli della Comunità.

Risarcimento danni

Articolo 6

Chiunque può recuperare le somme versate a persone fisiche o giuridiche in favore delle quali sia stata pronunciata una sentenza da una corte o da un tribunale di un paese terzo, se un tribunale della Comunità stabilisce che la somma è stata pagata in base alle disposizioni e alle azioni di cui all'articolo 1.

Tale risarcimento può essere ottenuto dalla persona fisica o giuridica in favore della quale è stata pronunciata la sentenza, o da qualsiasi persona giuridica registrata nella Comunità e controllata dalla stessa persona o di sua proprietà[3].

Disposizioni relative alla gestione

Articolo 7

Per l'attuazione del presente regolamento la Commissione deve:

[3] Una persona giuridica incorporata nella Comunità è:
"di proprietà" di un'altra persona fisica o giuridica se più del 50% delle partecipazioni azionarie è di proprietà di quest'ultima,
"controllata" da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha potere di nomina sulla maggioranza del Consiglio di amministrazione o se ne controlla legalmente l'azione.

a) informare regolarmente il Consiglio sugli effetti delle disposizioni, dei regolamenti e degli altri strumenti legislativi e azioni derivanti di cui all'articolo 1, in base alle informazioni ottenute ai sensi del presente regolamento, e preparare in merito un'esauriente relazione pubblica annuale;

b) concedere autorizzazioni alle condizioni stabilite nell'articolo 5;

c) inserire o eliminare, se del caso, riferimenti a regolamenti secondari o ad altri strumenti legislativi che derivano da disposizioni indicate nell'allegato e che rientrano negli obiettivi del presente regolamento;

d) pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le sentenze a cui si applica l'articolo 4.

Articolo 8

Nell'attuazione del disposto delle lettere b) e c) dell'articolo 7, la Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al Comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta misure che entrano immediatamente in vigore. Tuttavia, se non sono conformi all'opinione del Comitato, le misure previste vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio.

In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure proposte per un periodo non superiore ad un mese a decorrere dalla data di tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro il termine fissato nel paragrafo precedente.

Disposizioni generali e finali

Articolo 9

Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali penalità devono essere efficaci, commisurate e dissuasive.

Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informeranno reciprocamente sulle misure adottate per attuare il presente regolamento e si scambieranno le informazioni connesse.

Articolo 11

Il presente regolamento si applica al territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, e a qualsiasi aeromobile o nave che batta bandiera di uno Stato membro, e a qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto privato o pubblico, residente o registrata nella Comunità.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatta a,

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

DISPOSIZIONI, REGOLAMENTI E ALTRI STRUMENTI LEGISLATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

STATO: STATI UNITI D'AMERICA

LEGGI

1. "National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993" Titolo XVII - "Cuban Democracy Act of 1992", sezione 1706.

2. "Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act" del 1996.

REGOLAMENTI

1. 31 CFR ("Code of Federal Regulations") capitolo V (edizione 7.1.1995) parte 515 - "Cuban Assets Control Regulations", sezione E - "Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy".

ISSN 0254-1505

COM(96) 420 def.

DOCUMENTI

IT 11

N. di catalogo : CB-CO-96-427-IT-C

ISBN 92-78-07999-5

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo